



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

14
2020

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

POPOLAZIONE MIGRANTE
Atti del convegno multidisciplinare
Taranto, 24 maggio 2019
A cura di Giuseppe Losappio

PAOLO STEFANI

Aspetti religiosi e culturali dell'integrazione.

Integrazione o inclusione?

Il ruolo della religione, il ruolo della cultura, il ruolo
del diritto



EDJ ZIONI
SGE

ISBN: 978-88-945030-0-5

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza – Adriana Schiedi – Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio* (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail:
quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382
• fax: + 39 0997340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

14
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

POPOLAZIONE MIGRANTE
Atti del convegno multidisciplinare
Taranto, 24 maggio 2019

a cura di

Giuseppe Losappio



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data 1 luglio 2020 dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in linea sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali> ed è composto di 120 pagine.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione
la dott.ssa Filomena Pisconti e la studentessa Maria Di Maggio
ISBN 978-88-9450-305-0

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle mediane ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;
- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;

- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, o in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di controllo *editing*, preliminare all'espletamento della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (*peer review*) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta.

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.

INDICE

PRESENTAZIONE

GIUSEPPE LOSAPPIO <i>Insicurezza marginale e diritto penale dell'immigrazione</i>	14
--	----

I^a SESSIONE

FILIPPO BOTTALICO <i>Introduzione</i>	22
--	----

Relazioni

RÉMI PELLET <i>Medici migranti dall'Africa all'Europa: problemi legali e di sanità pubblica</i>	24
--	----

BRUNO NOTARNICOLA, ROSA DI CAPUA, SERENA MASINI, PIETRO A. RENZULLI <i>Flussi migratori e risorse naturali dei paesi del nord Africa</i>	42
--	----

RAFFAELE LAGRAVINESE <i>L'impatto economico delle migrazioni</i>	58
---	----

RICCARDO PAGANO <i>Pedagogia dell'inclusione. Prospettive scientifiche e linee educative</i>	70
---	----

II^a SESSIONE

MAURIZIO CARBONE <i>Introduzione</i>	78
---	----

Relazioni

PAOLO STEFANI <i>Aspetti religiosi e culturali dell'integrazione. integrazione o inclusione? Il ruolo della religione, il ruolo della cultura, il ruolo del diritto</i>	82
--	----

ANTONELLA DE LUCA <i>Il favoreggiamento dell'immigrazione illegale</i>	94
---	----

Interventi

VALERIO DIOMAIUTO <i>HIV e condizione giuridica dello straniero "irregolare"</i>	102
---	-----

IACOPO IACOBELLIS <i>Occupazione degli immigrati irregolari</i>	108
--	-----

ELEONORA MESSINESE <i>Il reato di mancata ottemperanza all'ordine di esibizione dei documenti da parte dello straniero irregolare</i>	114
--	-----

FILOMENA PISCONTI <i>Profili penalistici del soccorso in mare</i>	116
--	-----

Paolo Stefani

ASPETTI RELIGIOSI E CULTURALI DELL'INTEGRAZIONE.
INTEGRAZIONE O INCLUSIONE?
IL RUOLO DELLA RELIGIONE, IL RUOLO DELLA CULTURA, IL RUOLO
DEL DIRITTO

ABSTRACT	
<p>Il contributo intende mostrare come un approccio interculturale alla scienza giuridica, che costituisce una novità soprattutto metodologica, possa essere funzionale all'inclusione sociale e alla ricostruzione di un ordine politico e sociale informato ai valori del dialogo e della pacifica convivenza tra persone che appartengono a fedi e culture religiose diverse.</p> <p>L'approccio interculturale alla scienza giuridica è nuovo sia rispetto al modello assimilazionista sia rispetto a quello multiculturalista e si fonda sull'idea che la relazione tra soggettività umana, cultura e religione è dinamico e, soprattutto, che la cultura e la religione possano essere rilette alla luce non di ciò che divide ma di ciò che unisce, poiché le diverse culture e le diverse religioni hanno al fondo della loro esperienza valori e principi comuni di riferimento.</p>	<p>This article intends to show how an intercultural approach to legal science, which represents a especially methodological feature, can be functional to the social inclusion and the reconstruction of a political and social order based on the values of dialogue and peaceful coexistence between people belonging to faiths and different religious cultures.</p> <p>The intercultural approach to legal science is new respect to both the assimilationist and the multiculturalist model and is based on the idea that the relationship between human subjectivity, culture and religion is dynamic and, above all, on the idea that culture and religion can be reinterpreted in the sense of not of what divides but of what unites, because the different cultures and religions have at the bottom of their experience common values and principles of reference.</p>
Interculturalità – multiculturalità – religioni	Interculturalism – multiculturalism – religions

SOMMARIO: 1. La società multiculturale e il sistema giuridico: modelli a confronto. – 2. Lingua, cultura e comunicazione culturale: la croce e il supermercato. – 3. Effettività del diritto e cultura: il ruolo del diritto e del giurista nella società multiculturale. – 4. La laicità dello Stato alla prova della società multi-religiosa e multiculturale: il ruolo del diritto. – 5. Il rapporto dinamico tra cultura, religione e identità: la traduzione interculturale e il diritto. – 6. Il furto e la circoncisione rituali quali esempi di applicazione della metodologia interculturale al diritto

1. Il fenomeno migratorio che ormai da diverso tempo è divenuto uno dei problemi emergenti delle società europee e occidentali in senso lato ha prodotto una trasformazione in senso multireligioso e multiculturale della società.

La multiculturalità, esito in qualche modo della multi-religiosità, è un fatto sociale, che impatta sulla convivenza e investe il piano politico e giuridico per governare la società della diversità, della diversità “diversa”, come si cercherà di dimostrare.

Il modo in cui le società e i governi occidentali hanno risposto al fenomeno della multiculturalità si può esemplificare all’interno di due modelli: quello assimilazionista e quello multiculturalista. Il primo modello tende a considerare il multiculturalismo come un’evoluzione qualitativa e quantitativa del pluralismo e su queste basi lo riconosce a condizione che le dottrine professate dai gruppi religiosi e culturali siano, secondo la terminologia rawlsiana, *comprehensive*¹, cioè coerenti con l’impianto culturale della società. Questo modello è difficilmente applicabile alle società multiculturali e multireligiose, poiché non considera che la diversità religiosa si inquadra più sul versante della differenza culturale/religiosa piuttosto che sulla diversità religioso/confessionale².

L’altro modello è quello multiculturalista, il cd. sistema “a mosaico”.

Questo modello, che si fonda sostanzialmente sull’impossibilità di generare processi di traduzione tra le differenze culturali e religiose e soprattutto su una precisa idea di relazione tra cultura e identità, per la quale l’identità è plasmata dalla cultura, intese entrambe come entità fisse e difficilmente mutabili, afferma l’idea secondo la quale ogni comunità può conservare alcuni aspetti del proprio sistema normativo di tipo culturale e religioso e questo può ottenere forme di riconoscimento giuridico, a condizione che le istanze fondate sulla diversità siano compatibili con alcuni principi limite del sistema giuridico, che si sostanziano nel rispetto dell’ordine pubblico e/o del buon costume. La politica multiculturalista si orienta, cioè, alla «valorizzazione e alla conservazione delle diversità culturali... In altre parole il multiculturalismo si pone in tendenziale antitesi alla mediazione delle differenze culturali».³

Alternativo a entrambi questi modelli, è quello interculturale, che rappresenta, a parere di chi scrive, il sistema più idoneo a gestire l’inclusione sociale della diversità culturale e religiosa dei sistemi multiculturali. Interculturale indica un «termine-progetto. Esso viene utilizzato per indicare un codice organico di comunicazione e di azione pratica per la gestione delle relazioni tra soggetti di diversa appartenenza culturale ... Alla mediazione dei punti di vista a fini pratici si sostituisce la ricerca di

¹ J. Rawls, *Liberalismo politico*, Einaudi, Torino 1994, p.5.

² «Viviamo in un’epoca non (come spesso si ripete) di rinascita della *fede*, ma di rinascita delle *religioni* ... esse ricompaiono prepotentemente sulla scena sociale come sistemi simbolici, come agenti collettivi di natura politica, ed è proprio la loro de-privatizzazione che le spinge alla riconquista della sfera pubblica». S. Ferlito, *Le religioni, il giurista, l’antropologo*, Rubettino, Soveria Mannelli 2005, p. 71.

³ M. Ricca, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari 2008, p. 8.

piattaforme di equivalenza tra i significati, i valori, i fini che articolano l'intera sfera dei diversi saperi culturali»⁴.

2. Per affermare questo modello è necessario muovere da un punto prospettico preliminare, che attiene all'idea di cultura come saper fare dei soggetti di una determinata comunità, che condividono un codice comunicativo di comportamento trasmesso loro attraverso l'educazione e la comunicazione intersoggettiva. Questo codice comunicativo è in qualche modo agito in modo spontaneo dai soggetti di una determinata comunità culturale e si manifesta soprattutto attraverso l'uso metaforico del linguaggio. Tutto ciò, non è irrilevante anche per il discorso giuridico, le norme giuridiche sono in qualche modo un "segno" linguistico che interagisce con la cultura dei soggetti del diritto e scommette sul fatto che questa costituisca uno strumento indispensabile alla costruzione del senso di obbligatorietà che questi avvertono nei riguardi del linguaggio utilizzato dalle norme. Il dover essere della norma, cioè, non è un elemento estrinseco di tipo formale, ma intrinsecamente legato alla comunicazione tra la cultura delle norme e la cultura dei soggetti del diritto. In tutto questo discorso, la religione gioca un ruolo non irrilevante, posto che essa è stata ed è un fattore di costruzione della cultura delle varie comunità.

Per spiegare in che modo la cultura e la religione possano rappresentare potenti fattori di comunicazione linguistica e culturale ci serviamo di due racconti, tratti dall'esperienza personale di chi scrive e che possono rappresentare due emblematici esempi del rapporto che intercorre tra lingua, cultura, religione e normatività. I racconti possono essere intitolati: la croce e il supermercato.

Durante la presentazione di un volume sul rapporto tra linguaggio, religione, cultura e diritto⁵, rivolto prevalentemente a un uditorio composto da studenti, per semplificare in qualche modo il discorso relativo al rapporto tra uso metaforico della lingua e comunicazione interculturale, fu portato un esempio, che riguardava un colloquio animato tra due fidanzati. Spesso, durante una discussione animata può capitare che rivolgendosi al proprio interlocutore, una persona usi l'espressione: "Madonna mia, **sei una croce!**". Il termine croce è usato in questo contesto narrativo in modo evidentemente metaforico e in questo senso acquisisce un potente fattore comunicativo, poiché attraverso l'uso di una sola parola, il soggetto che l'ha utilizzata riesce a esemplificare un numero indefinito di esempi pratici. L'uso metaforico della parola sancisce l'importanza della generalizzazione del linguaggio, ma, allo stesso, evidenzia anche la centralità della cultura che si cela dietro il significato della parola usata all'interno di un contesto comunicativo, che genera un collegamento tra persone legate tra loro da una determinata cultura e una determinata cultura religiosa in particolare.

⁴ Ivi, p. 9

⁵ G. Anello, *Teologia linguistica e diritto laico*, Mimesis, Milano – Udine 2015, p. 219.

La parola croce, infatti, rimanda ai significati dell'esperienza "cristiana" dei due giovani.

Che cos'è la Croce? È il simbolo della sofferenza di Cristo, del calvario inflitto e simbolo centrale della religione cristiana. Se quel dialogo fosse avvenuto tra un giovane italiano e uno cinese, quella stessa parola non avrebbe avuto alcun significato, questo perché non è la parola in sé che ha generato il legame tra i due soggetti, ma il significato che entrambi hanno dato a quel termine, che si fonda sulla comune appartenenza degli stessi all'universo culturale cristiano. È la comune appartenenza alla cultura e all'esperienza cristiana che ha consentito alla metafora linguistica generalizzante di creare un collegamento tra i due soggetti del dialogo. Entrambi hanno selezionato, poi, all'interno dell'universo dei significati che la parola croce ha, quello idoneo a trasmettere il messaggio. È l'essenza dell'uso metaforico del linguaggio, il legame che questo ha con il contesto narrativo di riferimento.

L'altro esempio è tratto da un episodio realmente accaduto. Un genitore di due bambini, rispettivamente di 12 e 9 anni, si reca al supermercato, in compagnia dei due figli. Il comportamento dei due bambini al supermercato è diverso. Quello che è rilevante è ciò che accade alla cassa del supermercato. Dopo aver "conquistato" la sua cioccolata e prima che la transazione alla cassa fosse avvenuta, il maschietto prende la confezione con l'intento di aprirla e iniziare a consumarla. La sorella gli si rivolge con queste parole: "no, non puoi ancora mangiare la cioccolata, perché papà non l'ha ancora pagata, quindi non è ancora tua". Il sinallagma contrattuale legato al contratto di compravendita della cioccolata è ben presente nella sua mente e con esso la trasmissione della proprietà del bene, l'uso del bene in proprietà, il controvalore in denaro, il fatto che senza la conclusione del contratto il consumo di cioccolata sarebbe stato un atto illegittimo, si direbbe illecito ("non è tuo!"). Tutti questi concetti sono presenti in modo totalmente irriflesso nella mente della bambina, posto che alcuna lezione di diritto privato le era stata impartita all'età di 12 anni. Che cosa l'aveva portata a dire quelle cose? Evidentemente l'educazione ricevuta, la trasmissione di concetti e valori assunti all'interno del proprio contesto culturale di riferimento. Ed è anche su questa educazione "giuridica" di fondo che fanno affidamento i sistemi giuridici per costruire la loro effettività. Essi scommettono sul fatto che le norme dialoghino con i destinatari attraverso un codice di comunicazione simbolica e di trasmissione di valori e principi che sono presenti nella cultura delle persone, nel loro interagire in società.

3. Il diritto scommette in qualche modo sulla spontanea adesione dei consociati alle norme, non solo per la dimensione del dover essere che è ad esse consustanziale, ma anche perché essi condividono la struttura culturale e valoriale che queste veicolano⁶. La maggior parte dei cittadini non ha alcuna conoscenza del sistema normativo,

⁶ Sulla relazione tra cultura e sistema giuridico, cfr. F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 118 ss.

esegua norme che non conosce. Un numero indeterminato e indeterminabile di atti e comportamenti giuridicamente rilevanti è posto in essere quotidianamente dai cittadini senza alcuna conoscenza delle norme che sono poste a fondamento di quei comportamenti e senza che intervengano l'autorità di pubblica sicurezza e/o l'autorità giudiziaria. Perché accade ciò? E cosa ha tutto questo a che fare con la cultura? Senza lo stretto legame tra la cultura delle norme e la cultura dei destinatari delle stesse, il dover essere del linguaggio giuridico, la stessa esigibilità, quale elemento essenziale alla norma giuridica, sarebbero posti in forte crisi di effettività. All'interno della struttura linguistica delle norme, nella stessa generalità e astrattezza di queste, si celano in realtà significati che hanno un diretto collegamento alla cultura anche di derivazione religiosa di una determinata comunità.

Nelle società multiculturali l'omogeneità culturale dei contesti di significazione che, come abbiamo detto, fa funzionare i sistemi giuridici, si interrompe. I soggetti eterocolti sperimentano un conflitto tra la propria cultura, anche e soprattutto di tipo religioso, e il sistema giuridico. Il conflitto investe la cultura del soggetto e la cultura, anche di tipo religioso, nascosta dentro il sistema giuridico. I soggetti sperimentano la loro estraneità non tanto e non solo rispetto ai comandi normativi, quanto ai significati che quei comandi normativi veicolano: il dover essere entra in irrimediabile conflitto con l'essere e l'adesione spontanea ai sistemi giuridici non c'è più. Come conseguenza di tutto ciò, i soggetti eterocolti tenderanno a rinchiudersi dentro la propria appartenenza culturale e identitaria e a polarizzare la distanza tra la propria identità culturale, che in tal modo sarà intesa come fissa e immutabile, e la cultura di nuovo insediamento, espressa dal sistema anche attraverso l'imposizione di comandi normativi. Il conflitto tra culture, come conflitto di civiltà, sarà l'esito di tutto ciò.

Quali risposte può fornire il diritto a questo problema? Quale può essere il ruolo dei giuristi? Il diritto può e deve diventare uno strumento di dialogo tra le culture, deve costruire ponti di traduzione della diversità culturale e religiosa dei soggetti di nuovo insediamento all'interno della struttura dei sistemi giuridici, utilizzando proprio le risorse della generalità e astrattezza delle norme. I giuristi devono comprendere che a volte usano un linguaggio che è legato metaforicamente a un universo di significati che restano inespliciti. Si pensi solo a concetti quali la "buona fede" e il "buon padre di famiglia".

Nel dialogo tra giuristi questi concetti vengono applicati a fattispecie complesse e declinati senza alcun riferimento alla domanda essenziale: chi è il buon padre di famiglia? Che cos'è il comportamento in buona fede? A quale fede ci si riferisce? Se un avvocato e un giudice dovessero aprire una riflessione in astratto su questi concetti, estraniandosi dal dato concreto della fattispecie giuridica al loro esame, scoprirebbero con molta probabilità che ciò che essi applicano ha molto a che vedere con la cultura e con la cultura religiosa, che ciò che essi comunicano è una tradizione di pensiero legata in qualche modo alla cultura di riferimento comune degli interlocutori.

Per far sì che il sistema giuridico nel suo complesso e le singole norme giuridiche divengano ponti di traduzione tra le diversità sarà necessario tradurre innanzitutto le istanze che provengono dai sistemi normativi, culturali e religiosi, di nuovo insediamento e scommettere sul valore metaforico dei significati culturali, ma soprattutto cercare di lavorare sui valori di fondo delle varie esperienze religiose, per cercare di cogliere ciò che può essere riconosciuto. Un metodo che attua una visione “politica del diritto”, un uso politico delle norme giuridiche, per far sì che queste possano divenire strumenti di riconoscimento della diversità, ma dentro un quadro valoriale comune di riferimento. In questo, le religioni giocano un ruolo fondamentale, posto che al fondo delle varie esperienze religiose e delle loro apparenti diversità, esse condividono valori di fondo dell’esperienza umana.

4. Per comprendere appieno quanto abbiamo sin qui detto occorre tornare a riflettere sulla complessa relazione tra religione e diritto e su quanto la religione possa essere fattore di conflitto e sul ruolo che la politica e il diritto assumono e hanno storicamente avuto nel panorama sociopolitico dell’occidente europeo per rimuovere le cause di questo conflitto. Il pensiero non può non andare al principio che più di tutti ha governato i problemi legati all’emergere della pluralità religiosa agli albori della modernità e la conflittualità tra le diverse denominazioni religiose: il principio di laicità dello Stato. La laicità si afferma quale conseguenza dell’implosione dell’unità del cristianesimo sul piano istituzionale.

L’avvento della Riforma Protestante genera il sorgere di una pluralità di denominazioni religiose, di Confessioni religiose, che iniziano a confliggere tra loro sul piano fideistico e dogmatico.

Questo conflitto diviene un conflitto politico, parallelamente all’implosione dell’unità dell’Impero e al sorgere di quelli che si affermeranno come gli stati nazionali. Il pluralismo religioso e il principio del *cuius regio eius religio*, l’idea cioè che la religione abbia una funzione “politica” che attiene all’esercizio della sovranità, creano le condizioni perché il conflitto religioso si elevi a conflitto politico. Sorge così l’esigenza di affermare il principio della tolleranza religiosa e, poi, della libertà religiosa, nonché della laicità dello Stato quale fattore di neutralizzazione dei conflitti religiosi proprio perché generatore di un ambito neutrale, la politica. A quel tempo, soprattutto in Francia, si affermano i “*politiques*”, i politici, che teorizzarono appunto l’idea che la politica si dovesse affermare quale ambito neutrale rispetto ai conflitti religiosi⁷.

Queste, in breve sintesi, sono le premesse storiche che segnano il percorso di affermazione della razionalizzazione della politica e del diritto, presupposti indispensabili all’affermazione della neutralità della politica rispetto ai conflitti religiosi.

Protagonisti principali di questo percorso sono certamente Ugo Grozio e Thomas Hobbes. Nel 1625, Ugo Grozio pubblica la sua opera più importante, il *de jure belli ac*

⁷ C. Schmitt, *Il concetto di politico*, in *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna 1972, p. 190.

pacis. Qualche anno più tardi, nel 1651, Thomas Hobbes da alle stampe il *Leviatano*, l'opera che sul piano filosofico-politico segna uno spartiacque tra passato e presente, tra evo medio e modernità⁸. Sul piano culturale, queste due monumentali opere costituiscono la base dell'affermazione della modernità politica e giuridica. Sono essenziali per comprendere un aspetto fondamentale del processo di secolarizzazione e di razionalizzazione del diritto, che da quel momento in poi diviene principio cardine della scienza giuridica europea.

Hobbes afferma il principio secondo cui il diritto è tale perché prodotto del sovrano emancipato da qualsiasi legittimazione di carattere morale e/o religiosa. Egli, dunque, astrae il diritto da qualsiasi riferimento al contenuto sostanziale delle norme, il diritto è legittimo poiché posto da un'autorità investita del potere di produzione delle norme dal contratto sociale concluso tra i sudditi e il sovrano⁹. Qualche anno prima, come si è detto, Ugo Grozio, nel pf. 11 ai prolegomeni del suo *de iure belli ac pacis*, aveva affermato un principio di carattere fondamentale, che segna una svolta nella relazione tra la ragione dell'uomo e la conoscenza dei principi della buona convivenza, dei principi del diritto naturale: il diritto naturale è valido e efficace anche postulando l'inesistenza di Dio, *etiamsi deus non daretur*. Grozio traeva questa sua tesi dal rapporto tra fede e ragione come postulato da Tommaso d'Aquino, è la ragione che porta l'uomo alla fede e non il contrario. Quella ragione che gradatamente nel tempo e con l'avvento della filosofia illuminista si emanciperà, separandosi sempre più dal legame con la fede.

Questo percorso storico conduce sempre più all'affermazione della capacità della ragione umana di generare processi di astrazione e generalizzazione dal particolare, il che segna l'avvento anche nel campo del diritto delle categorie della generalità e dell'astrattezza delle norme e dei principi giuridici, essenziali alla costruzione del principio di laicità. Razionalizzazione del politico, generalità e astrattezza delle norme giuridiche, intese innanzitutto come prodotto dell'autorità del sovrano, costituiscono le basi per l'emancipazione del sovrano dalla religione, ma questa intesa come potere istituzionalizzato e assunta nella sua dimensione fideistico-confessionale. La religione cristiana come fattore antropologico-culturale e i principi del diritto naturale "cristiano" riconoscibili dall'uomo con il solo esercizio della ragione furono sapientemente nascosti all'interno del contenuto sostanziale dei sistemi giuridici, anche se sotto forma di principi razionali, e lavorarono incessantemente a costruire l'unità del corpo sociale.

⁸ Sull'importanza del ruolo di Hobbes per la fondazione della sovranità moderna, cfr. G. Marramao, *Oltre il leviatano. Individuo e comunità*, Bollati Boringhieri, Torino 2000, pp. 274 ss.

In generale sulla dottrina di Thomas Hobbes e sul contributo che la stessa offre al processo di secolarizzazione della politica e del diritto, cfr. N. Bobbio, *Thomas Hobbes*, Einaudi, Torino 1989.

⁹ Questa è la conseguenza diretta dell'assioma hobbesiano *Auctoritas non Veritas facit legem*, la legge è il prodotto dell'autorità, della volontà dell'autorità, sganciata da qualsiasi presupposto di carattere sostanziale. Essa è diretta a costruire l'ordine legalistico, principio fondante il positivismo giuridico dei secoli a venire: «I postulati etici del positivismo sono il principio di legalità, l'ordine come fine principale dello Stato, la certezza del diritto». N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari 1965, p. 116.

Sono quei principi e quei valori che, insieme alla tradizione romanistica, hanno prodotto i sistemi giuridici occidentali e che ancora oggi ne costituiscono la base culturale, informano sul piano sostanziale le norme di tanti istituti. Si pensi, soltanto a titolo di esempio, al rapporto tra la cultura cristiana, la tradizione romanistica e l'istituto del matrimonio come disciplinato nel codice civile italiano. Oggi, quella tradizione, quel fondamento antropologico e culturale, anche di tipo religioso, riemerge al contatto con una diversità religiosa che non è tale solo sul piano della differenza "confessionale" e "fideistica", ma anche e soprattutto sul piano antropologico e culturale.

Un fatto, questo, che porta a emersione un limite essenziale del processo di secolarizzazione¹⁰, come attuato nella cultura europea. La secolarizzazione è stata un processo che ha riguardato l'emancipazione del potere politico dalla religione, intesa nelle sue forme istituzionali e fideistiche, fu un processo di de-confessionalizzazione della politica, ma l'emancipazione non si attuò sul piano culturale, antropologico. La struttura sostanziale dei sistemi giuridici rimase ancorata alla religione cristiana, come agenzia antropologica e di produzione di senso¹¹.

5. Questo è il motivo per cui, quando ripetiamo stancamente parole del tipo "devono osservare le nostre norme" o, ancora, "devono adattarsi alla nostra cultura", non facciamo altro che veicolare un messaggio che, ignorando tutta questa realtà, rischia di generare una "crisi" della laicità, poiché con il sistema normativo, con l'imposizione di norme giuridiche, si afferma un modello culturale non neutrale sul piano "religioso", inteso nella sua dimensione antropologica. La neutralità dello Stato in materia religiosa, che sino ad oggi ha funzionato sul presupposto della religione nella concezione fideistico-confessionale, rischia di apparire difettiva sul piano della neutralità religiosa, intesa nella dimensione antropologico-culturale.

Questa difettività della laicità genera il conflitto, che, come si è detto, non si attua tra il soggetto, i suoi comportamenti e le norme, ma tra la cultura del soggetto e la cultura delle norme. Il sistema giuridico non appare più neutrale, sul piano religioso, poiché le persone che provengono da contesti culturali e religiosi differenti scorgeranno all'interno della struttura della norma l'estraneità della stessa rispetto al proprio sé, come forgiato da una cultura religiosa "altra". L'esito di questo conflitto è la perimetrazione del soggetto all'interno della propria identità culturale e religiosa, avvertita come fonte di sicurezza, quale resistenza al sentimento di estraneità avvertito nei riguardi del contesto sociale, politico e giuridico di nuovo insediamento. Il rapporto tra cultura e identità viene in qualche modo vissuto come una relazione rigida e sovraordinate la costruzione della soggettività umana. Invece, va affermato che il rapporto

¹⁰ Il processo di secolarizzazione è stato caratterizzato dal passaggio «o trasferimento di persone, cose, funzioni, significati e così via dalla loro collocazione tradizionale nella sfera religiosa alle sfere secolari». J. Casanova, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, Il Mulino, Bologna 2000, p. 26.

¹¹ Su questi temi, cfr. M. Ricca, *Oltre Babele*, cit., pp. 182-186.

tra cultura e identità è un rapporto dinamico, plastico, nel senso che la cultura non è un'entità fissa e immutabile nel tempo, che sclerotizza un'identità anch'essa fissa e immutabile nel tempo.

La cultura, intesa come si è detto precedentemente, come strumento nelle mani del soggetto per posizionarsi all'interno del contesto sociale e vivere le relazioni intersoggettive, è dotata di una straordinaria capacità di trasformazione e come tale incide sulla costruzione dell'identità della soggettività umana¹². Questa capacità di trasformazione della cultura e di autotrasformazione dei soggetti e della loro identità può e deve essere veicolata anche all'interno dei sistemi giuridici, utilizzando le norme come potenti fattori di dialogo tra culture e identità. L'interpretazione delle norme giuridiche deve aprirsi al processo di traduzione semiotica, alla capacità metaforica della cultura di produrre significati e valori in grado di generare ponti di collegamento tra le diverse culture religiose. Un ruolo essenziale avranno i principi e i valori costituzionali, che in qualche modo riescono a tradurre la diversità religiosa e inserirla all'interno dei sistemi giuridici, proprio facendo leva sulle risorse di senso di principi quali libertà e uguaglianza.

Si tratta di affermare un nuovo modo di intendere il diritto e la sua applicazione ai fatti sociali, anzi a bene vedere di un nuovo modo di intendere il rapporto tra fatti e norme, nel senso che i fatti, la realtà dei rapporti sociali, non sono soltanto il presupposto della costruzione del sistema giuridico, che scompare all'irrompere dell'ordine normativo, ma insieme ai soggetti reali e alle loro istanze quei fatti restano sempre presenti e condizionano in qualche modo la dinamica di applicazione delle norme giuridiche¹³.

La persona e la sua libertà divengono così fonti del diritto, disincagliando «le libertà, e la libertà religiosa in particolare, dai legacci ideologici che la relegano al ruolo di presupposto metafisico e remoto della funzione qualificatrice e creatrice dell'ordinamento, imponendone una traduzione in diritti positivi»¹⁴. Un nuovo modo di intendere il rapporto tra ordine (giuridico) e ambivalenza sociale, nel senso che l'ordine giuridico è sempre e costantemente proiettato verso il disordine, il caos. Un ordine dinamico e non statico¹⁵.

¹² Occorre, cioè, evitare di considerare le culture come «se esse fossero delle entità naturali o dei blocchi omogenei e imm modificabili e non, invece, delle costruzioni storiche, solcate al proprio interno da una pluralità di voci, da asimmetrie di potere e soprattutto da un conflitto di interpretazioni» F. Fistetti, *Multiculturalismo. Una mappa tra filosofia e scienze sociali*, UTET, Torino 2008, XVII.

Stesso discorso vale per l'identità, per l'ossessione dell'identità, cfr. R. Remotti, *L'ossessione identitaria*, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 141 ss.

¹³ Scrive J. Habermas che «... il senso della validità giuridica diventa chiaro soltanto se ci si riferisce ... alla validità sociale o fattuale del diritto, da un lato, alla sua legittimità o validità ideale dall'altro. La validità sociale delle norme giuridiche dipende dalla misura della loro effettiva applicazione, dunque dal grado della loro prevedibile accettazione» J. Habermas, *Fatti e norme*, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 239.

¹⁴ M. Ricca, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo 2012, p.128.

¹⁵ Z. Bauman, *Modernità e ambivalenza*, Bollati Boringhieri, Torino 2001, pp. 16-17. Scrive l'autore che «l'esistenza è moderna nella misura in cui si biforca tra ordine e caos. L'esistenza è moderna nella misura in cui contiene l'alternativa tra ordine e caos ... L'ordine è continuamente impegnato nella guerra per la sopravvivenza. L'altro dell'ordine non è un altro ordine: la sua unica alternativa è il caos. L'altro

Il presupposto da cui occorre partire è il rapporto tra cultura e identità e la relazione tra soggettività umana, cultura e identità¹⁶. La cultura è un fattore, come si è detto, di trasformazione dell'identità e di autotrasformazione della soggettività. L'errore che non bisogna commettere è quello di esaltare la differenza religiosa e culturale che proviene dalla diversità e di rinchiuderla all'interno del perimetro del rapporto fisso e ossificato tra cultura, religione e identità.

Occorre invece muovere alla ricerca, dentro le istanze della diversità religiosa e culturale, di principi comuni, valori di riferimento comune, di ciò che può essere condiviso e, dunque, riconosciuto. Non ha alcun senso, ad esempio, evidenziare il velo islamico come un indumento che esprime fenomenologicamente un'idea di donna e parametrare quell'idea alla figura occidentale della donna emancipata. Questo modo di procedere crea polarità, opposizione e svalutazione dell'identità della donna islamica e allo stesso tempo tende a ingabbiare la stessa dentro le coordinate di una relazione tra cultura e identità vissute e pensate come fisse e immutabili nel tempo. Forse, si potrebbe partire dal dato secondo cui il velo della donna è stato nel passato un indumento caratteristico anche della figura femminile della cultura occidentale e sottolineare che l'abbandono del velo è stato un processo storico lungo e faticoso, che ha condotto alla fenomenologia della donna occidentale di oggi.

La metodologia di muovere dal fondo dell'esperienza umana, comprendere le ragioni, i fini, i valori che sono alla base delle istanze che provengono dalla diversità, deve trovare un approdo dentro le pieghe dei sistemi giuridici, degli istituti giuridici, anch'essi riletti, tradotti si potrebbe dire, alla luce dei fini e dei valori che essi esprimono e utilizzando le categorie della generalità e dell'astrattezza dei dispositivi normativi, per giungere a forme di riconoscimento della diversità, che in qualche modo sarà oggetto di trasformazione e di autotrasformazione della soggettività. Questo, come è stato giustamente osservato, è il senso più autentico del costituzionalismo del secondo dopoguerra, che «coincide con il varo di una nuova concezione dei rapporti tra istituzione politica e individuo ed è all'interno di essa che vanno ricontestualizzate le proclamazioni costituzionali delle libertà ... la dimensione individuale viene letta ... non più come la risultante di un sistema di limiti all'esercizio del potere politico, ma al contrario quale sintesi di un complesso di fini che esso è costituzionalmente obbligato a perseguire attraverso mezzi giuridici democraticamente determinati»¹⁷.

6. Per concludere, vorremmo proporre due esempi, che mettono in evidenza nell'un caso come a volte la generalità e l'astrattezza delle norme sia soltanto apparente

dell'ordine è il miasma dell'indeterminato e dell'imprevedibile; l'altro è l'incertezza, fonte e archetipo di ogni paura».

¹⁶ Si fa riferimento al concetto di identità diasporiche, che «producono e riproducono sé stesse costantemente, attraverso la trasformazione e la differenza». S. Hall, *Identità culturale e diaspora*, in *Il soggetto e la differenza. Per un'archeologia degli studi culturali e postcoloniali*, Meltemi, Roma 2006, p. 259.

¹⁷ M. Ricca, *Pantheon*, cit., p. 126.

e allo stesso tempo ancorata a una determinata tradizione culturale, nell'altro come un uso interculturale delle norme, degli istituti giuridici e soprattutto dei principi costituzionali possa essere un potente fattore di trasformazione della soggettività umana nella relazione con la sua appartenenza culturale.

Il primo esempio ci è dato dalla lettura dell'art. 624 del codice penale italiano, che disciplina l'ipotesi del furto: «Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre da questa profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516». A prima vista la generalità dei destinatari e l'astrattezza del disposto normativo appaiono in tutta evidenza. La norma appare neutrale, però, solo a chi, dall'interno della tradizione giuridica romanistico-cristiana, condivide i concetti di possesso, detenzione e profitto. A ben vedere, dentro le pieghe del contenuto *sostanziale* della norma c'è una precisa idea di soggettività umana, quella dell'individuo della tradizione occidentale e una altrettanto precisa idea di relazione tra il soggetto e l'oggetto, tra il mondo delle persone e quello delle cose.

Ora, trasferire senza alcun tentativo di traduzione la disposizione citata a una persona che non condivide non la norma in sé, né tanto meno i valori di fondo della disposizione, vuol dire trasferire su quella persona un universo di significati che non sono da questa non solo condivisi, ma anche compresi. La norma al soggetto etero colto apparirà non neutrale sul piano della dimensione culturale dei significati che essa veicola. Ciò, non vuol dire naturalmente negare la rilevanza sociale e giuridica del furto, ma l'attività di traduzione sarà "politicamente" orientata alla ricerca nella cultura del soggetto di valori che in qualche modo possano ricondurre all'imperativo categorico sotteso alla norma stessa: "non rubare"!

L'altro esempio è tratto da una vicenda giurisprudenziale che ha riguardato una donna nigeriana, che ha fatto sottoporre il proprio figlio all'intervento di circoncisione rituale. L'intervento non riuscito, poiché posto in essere da persona non professionalmente attrezzata, aveva generato una situazione di pericolo per la salute del bambino. Resasi conto della cosa, la donna ha portato il figlio in ospedale e a motivo di ciò era stata sottoposta a procedimento penale per il reato di concorso nell'esercizio abusivo della professione medica.

La Corte di cassazione penale, con sentenza n. 43646 del 24 novembre 2011, ha assolto la donna con motivazioni che appaiono informate ad un uso interculturale del diritto e delle disposizioni costituzionali poste a tutela del diritto alla salute, il vero valore di riferimento del reato dell'esercizio abusivo della professione medica. L'atto di chiedere l'intervento dei medici quando la donna si è resa conto che il figlio fosse in pericolo è stato considerato dalla suprema Corte un comportamento determinante ai fini della conclusione della vicenda. E con questo, probabilmente anche la considerazione che l'eventuale condanna della donna avrebbe comportato l'effetto di scoraggiare le altre persone della sua comunità dal richiedere l'intervento dei medici in casi analoghi. In qualche modo, sottolinea la Corte, la donna ha riconosciuto il valore supremo

della tutela del diritto alla salute e potrà valutare da quel momento in poi la delicatezza dell'intervento di circoncisione proprio in rapporto a tale superiore principio. Sarà, forse, in futuro "diversamente nigeriana"!

Tutto quanto abbiamo sinora sostenuto, ha l'obiettivo di porre in evidenza come nella società multireligiosa e multiculturale il ruolo del diritto potrà essere essenziale al fine dell'inclusione della diversità religiosa e culturale dei soggetti all'interno del sistema giuridico. Inclusione, appunto, e non integrazione, che rimanda all'idea di ricostruzione pura del tessuto culturale della convivenza. L'obiettivo dell'approccio interculturale alla scienza giuridica è quello di mettere in evidenza come il processo di inclusione della diversità sia qualcosa che porta ad un irrimediabile trasformazione delle coordinate della convivenza, alla costruzione appunto di un ordine nuovo sempre aperto all'ambivalenza, al disordine.